



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “*Definizione dei livelli essenziali di assistenza*” (LEA), e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002;

VISTO l’articolo 1, comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con cui si dispone che, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l’Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, si provvede all’aggiornamento del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001;

VISTO l’articolo 1, comma 554, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, con cui si dispone che la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, su cui in data 7 settembre 2016 è stata sancita intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 157/CSR) e su cui è stato reso in data 14 dicembre 2016 il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

TENUTO CONTO che il richiamato schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, sottoscritto dal Ministro della salute, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo e di successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTA l’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 2271/CSR), che ha istituito presso il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei

livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione (di seguito Comitato LEA);

VISTO il decreto 21 novembre 2005, e successive modificazioni, con il quale è stato costituito il predetto Comitato LEA;

VISTA l'intesa del 10 febbraio 2011, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 18/CSR), con cui è stato approvato il regolamento recante "*Funzionamento del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza*";

VISTO l'articolo 1, comma 556, della richiamata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei LEA, anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, istituisce presso il Ministero della salute la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto 16 giugno 2016 di costituzione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale;

TENUTO CONTO che il nuovo schema di decreto di definizione e aggiornamento dei LEA introduce tra i livelli essenziali di assistenza nuove prestazioni e nuovi servizi, che saranno erogati sul territorio nazionale con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;

RITENUTO necessario monitorare l'attuazione del nuovo schema di decreto sull'intero territorio nazionale, al fine di garantire l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini e tutelare il diritto costituzionale alla salute;

RITENUTO che il monitoraggio dell'attuazione del nuovo schema di decreto sull'intero territorio nazionale sia affidato ad una Commissione, operante presso il Ministero della salute e composta da rappresentanti del Ministero medesimo, del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'Istituto superiore di sanità;

DECRETA

Art. 1

(Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del dPCM di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza)

1. E' istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute la Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 2

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 1 è così composta:

- a) Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, o suo delegato, in qualità di coordinatore;
- b) Capo della Segreteria Tecnica del Ministro della salute, o suo delegato;
- c) Comandante generale dei Carabinieri per la tutela della salute, o suo delegato;
- d) Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, o suo delegato;
- e) Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, o suo delegato;
- f) Presidente dell'Istituto superiore di sanità, o suo delegato;
- g) Direttore dell'Ufficio Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e sociosanitaria della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;
- h) Direttore dell'Ufficio Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;
- i) Direttore dell'Ufficio Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute.

2. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute.

Art. 3

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

- a) monitorare l'attuazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, verificandone l'uniforme applicazione sul territorio nazionale;
- b) individuare, nei casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione del richiamato decreto da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, procedure e strumenti atti a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Commissione può acquisire le necessarie informazioni dalle Regioni e dalle Province autonome e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché dal Comitato LEA.

4. La Commissione, nello svolgimento delle attività ad essa demandate, può avvalersi di esperti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'Istituto superiore di sanità.

5. La Commissione trasmette, con cadenza trimestrale, al Ministro della salute una relazione concernente l'attività svolta e lo stato di attuazione del nuovo decreto di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Tale relazione, tenuto conto del suo contenuto, potrà essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 4

(Durata dell'incarico e compensi)

1. La Commissione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento.

2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le eventuali spese di missione dei componenti sono poste a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 19 gennaio 2017

IL MINISTRO
Beatrice Lorenzin